

DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano PONZETTI

N. 206 del 5 giugno 2020

OGGETTO: Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo (Intervento ex lege 65/2012) – CUP F11B14000460001.
Interventi integrativi VVF nei locali inverter. Affidamento dei lavori alla Società Idroterm S.r.l..
€ 11.074,81 oltre IVA, di cui € 2.679,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 8256175B22.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
13L65U07A2	Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo	0205001 Direzione Infrastrutture

 **S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

 **PRESIDENZA**

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 28 aprile 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento avente ad oggetto la "Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo", il relativo quadro economico ed è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto per un importo a base di gara pari ad € 1.770.682,88, IVA esclusa, di cui € 1.733.042,88 per lavori ed € 37.640,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con medesima deliberazione, inoltre, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, l'arch. Sergio MANTO, Dirigente Responsabile della Funzione Infrastrutture di S.C.R.- Piemonte S.p.A., in possesso dei requisiti contenuti di cui alle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016, in sostituzione del dott. Davide CERASO;
- nel corso della seduta riservata del 10 aprile 2018 la Commissione giudicatrice ha provveduto ad assegnare i punteggi tecnici relativi alle singole offerte ammesse e nella seduta pubblica del 26 aprile 2018 il Sedgio di gara ha terminato le operazioni di gara individuando primo in graduatoria il R.T.I.: IMPIANTISTICA VESUVIANA S.r.l. (Mandataria) - COMIC S.r.l. con un punteggio di 93,228;
- il Responsabile del procedimento, dopo aver verificato che l'offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria è risultata anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dato avvio al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta richiedendo le giustificazioni inerenti agli elementi costitutivi della stessa;

- il Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica dell'offerta, conclusasi con esito negativo, come emerge dalla relazione del 31 maggio 2018;

- pertanto, è stato necessario scorrere la graduatoria, aggiudicando i lavori in oggetto all'operatore economico secondo classificato R.T.I.: SECSUN S.r.l. (Mandatara) - PATELLA FRANCESCO, che ha ottenuto un punteggio di 93,180 e la cui offerta non risultava anomala, ai sensi dell'art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con propria disposizione n. 198 del 12 giugno 2018 sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara della procedura aperta nonché l'esito della procedura stessa, aggiudicando i lavori in oggetto al R.T.I.: SECSUN S.r.l. (Mandatara) - PATELLA FRANCESCO, per un importo complessivo pari a € 1.325.550,82, IVA esclusa, di cui € 1.287.910,82 per lavori ed € 37.640,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, inoltre è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento così come nel seguito:

13L65U07A		PALAGHIACCIO DI PINEROLO REALIZZAZIONE GRUPPO FRIGO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO E IMPIANTO SOLARE TERMICO		13L65U07A2 Impianto fotovoltaico e solare termico post-aggiudicazione	
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI					
A1	Lavori a corpo	€	1.287.910,82		
A2	Oneri per la sicurezza straordinari non soggetti a ribasso	€	37.640,00		
A	Totale costo OPERA ORGANICA	€	1.325.550,82		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	15.000,00		
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini	€	25.000,00		
B3	Monitoraggi ambientali	€	7.500,00		
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	9.000,00		
B5	Imprevisti	€	408.551,72		
B6	Accantonamenti	€	-		
B7	Acquisizione aree e/o immobili	€	-		
B8	accatastamenti	€	-		
B9	Spese tecniche relative alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo	€	83.989,28		
B10	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	48.215,72		
B11	Spese per attività di gestione del contratto e supporto al RUP	€	35.000,00		
B12	Incentivo ex art. 93 del D. Lgs 163/2006	€	6.500,00		
B13	Verifica ai fini della validazione progetti	€	7.262,50		
B14	Commissioni giudicatrici	€	6.000,00		
B15	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti	€	20.500,00		
B16	Spese per acc. di laboratorio e verifiche tec. previste dal capitolato speciale di appalto.	€	41.000,00		
B17	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, ed altri eventuali collaudi spec.	€	39.000,00		
B	Totale Somme a disposizione	€	752.519,22		
ONERI DI LEGGE					
C1	IVA 10 % su lavori (A, B1)	€	134.055,08		
C2	IVA 22% (B2, B3, B4, B7, B11, B12, B15, B16)	€	31.790,00		
C3	CNPAIA 4% + IVA 22 % (B8, B9, B10, B13, B14, B17)	€	49.584,86		
C	Totale Oneri di legge	€	215.429,96		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)		€	2.293.500,00		

- in data 10 settembre 2018, con apposito verbale il direttore dei lavori ha consegnato i lavori all'appaltatore;



- l'impresa esecutrice ha concluso i lavori, così come indicato dal Direttore dei Lavori, in data 05 febbraio 2019, consegnando poi la documentazione tecnico amministrativa e le certificazioni delle prove prestazionali necessarie per la redazione del Certificato di collaudo strutturale e del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

- il direttore dei lavori ha redatto e consegnato in data 31 maggio 2019 la documentazione contabile, comprensiva dello stato di avanzamento dei lavori finale e del relativo conto finale;

- il Collaudatore ha redatto in data 19 luglio 2019, il certificato di collaudo statico e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo da cui emerge che:

- il registro di contabilità non riporta riserve da parte dell'impresa appaltatrice;
- non si sono verificati sinistri;
- non si sono verificati furti da segnalare all'autorità competenti;
- non si sono verificati danni per forza maggiore;
- non si sono verificati infortuni delle maestranze impiegate nell'esecuzione dei lavori;
- l'appaltatore non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di che trattasi;
- in occasione dell'emissione di ogni SAL l'Impresa appaltatrice e le imprese sub appaltatrici hanno dimostrato la propria regolarità contributiva;
- ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per l'esecuzione dei lavori in oggetto non sono occorse occupazioni né permanenti né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto gli stessi lavori si sono sviluppati unicamente all'interno di locali messi a disposizione da parte del Comune di Pinerolo per l'installazione delle apparecchiature dedicate, per cui si ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- nel corso dei lavori si è reso necessario predisporre forniture, non previste a base di gara, necessarie per la futura fase gestionale da lasciare in loco per il comune di Pinerolo, per le quali dovrà essere riconosciuto all'impresa un importo complessivo pari a € 21.666,94 lordi (€ 16.101,79 netti) così come indicato nella Relazione finale del Direttore dei Lavori;

- ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento ha effettuato, con esito favorevole, la revisione contabile degli atti;

- in data 24 ottobre 2019, con disposizione n. 344, il Consigliere Delegato di S.C.R. ha ritenuto ammissibile il Certificato di collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo emesso in data 19 luglio 2019;

- in data 21 agosto 2019 – nota prot. SCR n. 51820 –, a seguito di specifico sopralluogo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ha richiesto, per poter procedere con l'approvazione di competenza e ai fini del rilascio del CPI, di separare attraverso elementi resistenti al fuoco EI il percorso tra la via d'esodo del palaghiaccio e il locale inverter di nuova costruzione, prevedendo altresì la protezione sempre con elementi EI della salita cavi all'impianto fotovoltaico in copertura;

- la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nonché la Direzione Lavori dell'intervento integrativo necessario ai locali inverter a seguito della succitata nota dei VVF è stata affidata, con RdA del 14 novembre 2019, allo Studio Pession Associati, in quanto già facenti parte della Direzione Lavori della "Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo;

- in data 18 novembre 2019 con nota prot. SCR 10465, lo Studio Pession Associati ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo in tematica di seguito riportati:

01	Elenco Elaborati	01_EG_Elenco elaborati_r00_v00
02	Relazione Descrittiva	02_EG_Relazione descrittiva_r00_v00
03a	Computo Metrico Estimativo	03a_EE_Computo metrico_r00_v00
03b	Analisi Prezzi	03b_EE_Analisi prezzi_r00_v00
03c	Elenco Prezzi	03c_EE_Elenco prezzi_r00_v00
03d	Stima Incidenza Manodopera	03d_EE_Stima incidenza_r00_v00
03e	Quadro Economico Generale	03e_EE_Quadro economico generale_r00_v00
04	PSC	04_SIC_PSC_r00_v00
04a	Cronoprogramma	04a_SIC_Cronoprogramma_r00_v00
04b	Layout di cantiere	04b_SIC_Layout di cantiere_r00_v00
04c	Costi sicurezza	04c_SIC_Costi sicurezza_r00_v00
04d	Schede tecniche	04d_SIC_Schede tecniche_r00_v00
04e	Valutazione rischi	04e_SIC_Gruppi omogenei_r00_v00
04f	Modulistica	04f_SIC_Modulistica_r00_v00
04g	Fascicolo fabbricato	04g_SIC_Fascicolo fabbricato_r00_v00
05	Capitolato Speciale D'appalto	05_EG_Capitolato speciale d'appalto_r00_v00

Preso atto che:

- in data 3 dicembre 2019, con disposizione n. 392, il Consigliere Delegato di SCR Piemonte ha approvato il progetto esecutivo degli interventi integrativi dei Vigili del Fuoco nei locali inverter relativo alle opere di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo (Intervento ex lege 65/2012), redatto dallo Studio Pession Associati e composto dagli elaborati sopraelencati, dando atto che l'importo per l'esecuzione dei lavori stessi trova copertura alla voce B1 "lavori in economia esclusi dall'appalto" pari a € 15.000,00, del quadro economico approvato con disposizione n. 198 del 12 maggio 2018;

- in data 4 dicembre 2019, tenuto conto che l'importo per l'affidamento dei succitati lavori era al di sotto della soglia di € 40.000,00 e, pertanto, trovava applicazione l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata inoltrata la richiesta di formulare offerta, attraverso la piattaforma SINTEL per l'espletamento delle procedure di gara, ai seguenti operatori economici:

- Avalis Costruzioni srl;
- Ribotta valerio & Aurelio srl;
- Impresa cagnola srl.

- entro il termine delle ore 12.00 dell'11 dicembre 2019, fissato dalla Stazione Appaltante, non è pervenuta nessuna offerta;

- risulta comunque necessario procedere con l'affidamento dei lavori in tematica affinché S.C.R. possa recepire le prescrizioni riportate nella citata nota dei VV.F., inviata in data 21 agosto 2019 e, di conseguenza, il Comune di Pinerolo possa procedere all'affidamento della pratica CPI relativa al Palaghiaccio;

- si è pertanto valutato di procedere con un ulteriore affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante piattaforma SINTEL, invitando l'impresa IDROTERM S.r.l., P.I. 10418280011, con sede in via Fossat, 67 - 10060 S. Secondo di Pinerolo (TO), presente nell'Elenco fornitori di S.C.R. Piemonte S.p.A. sulla predetta piattaforma SINTEL - in possesso dei requisiti tecnici, in quanto qualificata per la categoria di lavori OG1, necessari a svolgere le lavorazioni afferenti gli interventi integrativi dei Vigili del Fuoco nei locali inverter relativi alle opere di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo;

- entro i termini di scadenza, 20 aprile 2020 ore 14:00, l'impresa IDROTERM ha inoltrato la propria offerta mediante la piattaforma Sintel, indicando un ribasso del 3,46%, determinando pertanto un importo di affidamento pari ad € 10.644,81, oltre IVA, di cui € 2.249,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato quindi che:

- l'emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede di integrare il PSC posto a base di gara inserendo i costi derivanti dal recepimento delle indicazioni e delle obbligazioni di cui al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV 2 negli ambienti di lavoro;

- il Responsabile del Procedimento ha pertanto richiesto al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il PSC integrato con le obbligazioni di cui al punto precedente e che lo stesso è stato trasmesso in data 4 maggio 2020;

- tale integrazione al PSC posto a base di gara prevede un incremento dei costi della sicurezza per un importo pari a € 430,00;

- l'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consente le variazioni contrattuali qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, come nel caso di specie;

- il nuovo importo contrattuale, a fronte di quanto sopra, sarà pari a € 11.074,81, oltre IVA di cui € 2.679,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 21 maggio 2020, il Responsabile del Procedimento ha pertanto proposto con propria relazione di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società IDROTERM S.r.l., con sede in S. Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossati, 67, l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi integrativi VVF nei locali inverter del Palaghiaccio del Comune di Pinerolo per un importo pari a € 11.074,81, oltre IVA di cui € 2.679,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;



Visto il “Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le spese minute”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2019;

DISPONE

1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società IDROTERM S.r.l., con sede in S. Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossati, 67, l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi integrativi VVF nei locali inverter del Palaghiaccio del Comune di Pinerolo, nell'ambito dell'intervento “Realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico del palaghiaccio di Pinerolo (Intervento ex lege 65/2012) – CUP F11B14000460001”, per un importo pari a € 10.644,81, oltre IVA, di cui € 2.249,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di un ribasso offerto pari al 3,46%, mediante stipulazione di contratto a mezzo scrittura privata, che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si approva in schema, subordinando l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la variante contrattuale di cui in premessa - stante l'avvenuta integrazione al PSC posto a base di gara a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – comportante un incremento dei costi della sicurezza per un importo pari a € 430,00, ed un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 11.074,81, oltre IVA di cui € 2.679,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di dare atto che l'importo dei lavori di realizzazione degli interventi integrativi VVF nei locali inverter del Palaghiaccio del Comune di Pinerolo, pari complessivamente a € 13.511,27, di cui € 2.679,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (aggiornati a seguito dell'emergenza Covid-19) ed € 2.436,46 per IVA 22%, trovano copertura finanziaria alle voci di spesa B1 “lavori in economia esclusi dall'appalto” e C1 “IVA” approvato con Disposizione del Consigliere Delegato n. 198 del 12 giugno 2018;

4) di demandare agli uffici finanziari l'attività istruttoria propedeutica alla liquidazione dell'importo di cui al punto 3), a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile, vistata per regolarità dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del procedimento e Dirigente
responsabile Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato in originale)

Per regolarità finanziaria

Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)



Per verifica di legittimità

Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 5 giugno 2020

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)

SCR

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
INTERVENTI INTEGRATIVI VVF NEI LOCALI INVERTER A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E DELL'IMPIANTO SOLARE TERMICO DEL
PALAGHIACCIO DI PINEROLO (INTERVENTO EX LEGE 65/2012) – CUP
F11B14000460001 – CIG 8256175B22**

TRA

SCR Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, in persona del Consigliere Delegato e Legale Rappresentante *pro tempore* Luciano PONZETTI domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede legale di SCR Piemonte S.p.A. medesima (P.IVA 09740180014), di seguito “*Committente*” o “*Amministrazione*”

E

IDROTERM S.r.l., con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat 67, P.IVA 1041828001, nella persona di Sergio BONNIN, in qualità di Socio unico e legale rappresentante, di seguito “*Appaltatore*” o “*Operatore Economico*”

di seguito, quando congiuntamente, le “*Parti*”

Premesso che

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 206 del 5 giugno 2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società IDROTERM S.r.l., con sede legale in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat 67, P.IVA 1041828001, la realizzazione degli interventi integrativi VVF nei locali inverter nell'ambito dell'esecuzione dei lavori dell'impianto fotovoltaico e solare nel Palaghiaccio del Comune di Pinerolo, per un importo pari a € 13.535,24 di cui € 2.589,54 per oneri della sicurezza, oltre oneri di legge;

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it



- con il medesimo provvedimento è stato approvato in schema il presente contratto che ha carattere esecutivo della disposizione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento ed alla quale non deroga sotto alcun aspetto;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'Appalto

1. S.C.R. - Piemonte S.p.A., in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Le opere da realizzare sono quelle previste dagli elaborati progettuali approvati da parte SCR Piemonte e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.

Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
 - Elaborati progettuali approvati da SCR Piemonte S.p.A.;
 - il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, aggiornato nei contenuti e negli importi, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
 - richiesta di preventivo con i relativi allegati;
 - le dichiarazioni rese dall'Appaltatore;
 - il “Codice Etico di Comportamento” adottato da SCR Piemonte S.p.A.;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il “Codice dei Contratti” o “Codice”);
 - le Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC;
 - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “Regolamento”), per la parte ancora in vigore;

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
 - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
3. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
4. La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

1. L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 11.074,81 (**undicimilasettantaquattro/ottantuno**) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale pari al **3,46 %** offerto dall'Appaltatore.
2. Tale somma è comprensiva di € 2.679,54 (oneri di legge esclusi), non soggetti a ribasso d'asta, per gli oneri ordinari e straordinari relativi alla sicurezza, desunti dall’aggiornamento del PSC, causa emergenza Covid-19. In sede di gara gli oneri erano computati in € 2.249,54 (oneri di legge esclusi). A seguito dell’aggiornamento sono stati incrementati di € 430,00 (oneri di legge esclusi).
3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.
4. L'importo contrattuale, è a corpo, fisso ed invariabile, salvo in caso di circostanze eccezionali che facciano aumentare o diminuire il prezzo dei singoli materiali da costruzione in misura superiore al 10% del prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle opere appaltate.

Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni - Piano operativo di sicurezza - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid– 19 nei cantieri

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo

metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 1.3, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto e revisionato a seguito dell'Emergenza Covid-19, integrazione da Voi accolta come da nota del 06 maggio 2020.

2. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, tenendo conto altresì delle integrazioni relative all'Emergenza Covid-19 già quantificato in sede di integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore è tenuto ad osservare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato 7 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020

Articolo 5 - Consegna lavori e programma esecutivo dei lavori

1. La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna lavori nel quale l'Operatore economico dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Operatore economico per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Resta inteso che l'Operatore economico non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3. Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori

Articolo 6 - Sospensione lavori

Le Parti rinviando espressamente all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».

Articolo 7 - Obblighi contributivi e retributivi

1. Sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne SCR Piemonte S.p.A., di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'affidatario a termini di contratto.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. L' Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 Codice dei contratti.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare a S.C.R. - Piemonte S.p.A., in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

Articolo 8 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.
2. La sorveglianza esercitata da S.C.R. Piemonte S.p.A., dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da S.C.R. Piemonte S.p.A. stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso S.C.R. Piemonte S.p.A. e verso i terzi.
3. È inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero di S.C.R. Piemonte S.p.A. e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dei lavori.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
7. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
8. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
9. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
10. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misura-provvisoria fatta dagli assistenti

di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

11. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni degli elaborati progettuali ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procederà con le seguenti modalità:

- a. Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;
- b. se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
- c. l'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
- d. contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

12. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

13. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

14. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

15. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

16. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

17. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbia-no rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

18. Il direttore dei lavori dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

19. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

20. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

21. Si richiama quanto stabilito al D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*.

Articolo 9 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore dispone della polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ , per

SCR

- a) per danni di esecuzione per un massimale di € _____ (€ _____);
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € _____ (_____)
3. L'Appaltatore dispone della polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.).

Articolo 10 - Pagamento del corrispettivo

- 1, S.C.R. Piemonte S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in un'unica soluzione all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori.
2. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore, certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.
3. S.C.R. Piemonte S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario S.C.R. - Piemonte S.p.A. applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
4. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, ad S.C.R. Piemonte S.p.A., Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino, P. IVA 09740180014. S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univo-co Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFYLUP. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG) e la dicitura split payment.
5. S.C.R. Piemonte S.p.A. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

6. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R o PEC, S.C.R. Piemonte S.p.A. può sospendere il pagamento del corrispettivo fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Articolo 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i., con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste italiane S.p.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della Stazione Appaltante tramite bonifico bancario, come segue:

i. a favore di IDROTERM S.r.l., presso _____ agenzia di _____
con le seguenti coordinate:

Codice IBAN: IT 21 Y 05216 30751 000009015753

ii. nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto indicato:

_____ - C.F. _____

_____ - C.F. _____

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In tale ipotesi, S.C.R. Piemonte S.p.A. provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

3. L'Appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i ~~subappaltatori~~ ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

Articolo 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Articolo 13 - Termini di esecuzione dei lavori.

1. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in **5 (cinque) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'Operatore economico.

2. Qualora l'Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto.

3. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 14.

Articolo 14 - Penalità per il ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 1‰ (l'uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 18 in materia di risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da S.C.R. Piemonte S.p.A. a causa dei ritardi.

Articolo 15 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 16 - Contabilità dei lavori

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all'art. 14 D.M. 7 marzo 2018, n. 46 in conformità quanto stabilito nel medesimo decreto.

Articolo 17 – Certificato di Regolare Esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. La Società Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
3. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
4. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori, salvo presa in consegna anticipata di cui al comma 2.
5. Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.
6. L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
7. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.
8. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree esterne sistemate a verde, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

9. L'Appaltatore, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

10. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 18 - Risoluzione del Contratto

1. Fermo quanto previsto agli artt. 106 e 108 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., i seguenti casi costituiscono causa di risoluzione del contratto, ed S.C.R. Piemonte S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del contratto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- qualora l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ovvero sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal diretto-re dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
- per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008.

2. È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Operatore economico con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obbligazioni di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta da S.C.R. Piemonte S.p.A. è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Alla data comunicata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. si fa luogo in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., nel seguente modo:

- a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'affidatario inadempiente medesimo;
- b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per S.C.R. Piemonte S.p.A. per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.

- c. l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b)
4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà diritto al risarcimento del danno.
5. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall'Amministrazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da S.C.R. Piemonte S.p.A. a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra-contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 19 - Recesso di S.C.R. Piemonte S.p.A.

S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.

Articolo 20 - Definizione delle controversie

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei contratti.
2. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Articolo 21 - Spese contrattuali

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso. Le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 22 - Elezione di domicilio

Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio come segue:

- S.C.R. Piemonte S.p.A., presso la propria in Torino, c.so Guglielmo Marconi, n. 10;
- IDROTERM S.r.l. presso la propria sede in San Secondo di Pinerolo (TO), Via Fossat 67.

Articolo 23 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 e codice etico di comportamento

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnar-si a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 24 - Privacy e riservatezza

Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committente viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

L'acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 011 6548300 - e-mail: presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della Committente è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

S.C.R. Piemonte S.p.A. – Luciano PONZETTI

Appaltatore – Sergio BONNIN

* * *

Ai sensi e per gli effetti *ex artt.* 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare:

Art. 3 – Ammontare dell'appalto - invariabilità

Art. 9 – Assicurazioni;

Art. 10 – Pagamento del corrispettivo;

Art. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Art.12 – Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 13 – Termini di esecuzione dei lavori;

Art.14 – Penali;

Art.18 – Risoluzione del contratto;

Articolo 19 - Recesso di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Art. 23 – Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex D. Lgs. 231/01* e codice etico di comportamento



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Appaltatore – Sergio BONNIN